

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1369

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1993, in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati CARIGLIA, CARTA Giorgio, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI, FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI, PAPPALARDO e ROMEO (660); MATTIOLI, RUTELLI, BARGONE, BOSSI, FUMAGALLI CARULLI, GORGONI, NOVELLI, RUSSO SPENA, TATARELLA, APUZZO, TESTA Enrico, BALOCCHI Maurizio, CAPRILI, BETTIN, LAZZATI, DE PASQUALE, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI, BRUNO Antonio e DORIGO (1107); VITO Elio, PANNELLA, BONINO, CICCIOMESSERE, RAPAGNÀ e TARADASH (1334); PECORARO SCANIO, VAIRO, IMPOSIMATO, DOSI, DALLA CHIESA, GALASSO Alfredo, PATUELLI, MARCUCCI, DOLINO, PIRO, TRANTINO, PAPPALARDO, PAGGINI, VITO Elio, WIDMANN, PRATESI, PIERONI, PAISSAN, RUTELLI, MATTIOLI, SCALIA, MARGUTTI, MANCINI Vincenzo, TORCHIO, LUSETTI, BERNI, VISCARDI, LOIERO, LIA, GUIDI, GIANNOTTI, NARDONE, JANNELLI, CACCAVARI, VOZZA, OLIVERIO, ZAVETTIERI, STORNELLO, BUTTITA, TERZI, MANCINI Gianmarco, PISCITELLO, FAVA, GIUNTELLA, GAMBALE, POLLICHINO, BERTEZZOLO, LENTO, RAPAGNÀ, THALER AUSSERHOFER, DE CAROLIS, BONOMO, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, LECCESE, TURRONI, RONCHI, DE BENETTI e GIULIARI (2080); LIA, CACCIA, MASTRANZO, PERRONE, POLIDORO, RIVERA, SAPIENZA e SAVIO (2356); TASSI (2358)

(V. Stampati Camera nn. 660, 1107, 1334, 2080, 2356 e 2358)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1993*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e
amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui
reciproci rapporti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, nonché i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici e una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.